

TI_GERICHTE 12.2020.43 vom 1. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.43

FR: TI_GERICHTE 12.2020.43 du 1 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.43 del 1 marzo 2021

Regeste

Mandato - rendiconto

Erwägungen

E. 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. (invariato)
2. La petizione è parzialmente accolta.

2.1(invariato)

2.2 È fatto ordine a AP 1 di produrre entro 30 giorni a AO 1 l'intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi da AO 1 con AP 1 o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati N_____ e W_____, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente ad AO 1 o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la AP 1 (anche come rubrica clienti) o da essa gestito, il tutto nella misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8.

§ L'ordine di cui al punto 2.2 viene impartito a AP 1 sottola comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento.

3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'250.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

- ;

- .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 2

Con decisione cautelare 15 gennaio 2018 (inc. n. 12.2017.168, doc. B) questa Camera, in parziale accoglimento di un appello inoltrato dall'allora istante AO 1, ha fatto ordine all'allora convenuta AP 1, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l'intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri conclusi dall'istante con lei o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati N_____ e W_____, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente all'istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa gestito. All'istante è stato pure assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con la comminatoria che in caso di inosservanza dello stesso il provvedimento cautelare sarebbe decaduto.

E. 2.1

(invariato) 2.2 È fatto ordine a AP 1 di produrre entro 30 giorni a AO 1 l'intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi da AO 1 con AP 1 o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati N_____ e W_____, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente ad AO 1 o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la AP 1 (anche come rubrica clienti) o da essa gestito, il tutto nella misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8. § L'ordine di cui al punto 2.2 viene impartito a AP 1 sotto la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento. 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'250.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. II. Le spese processuali della procedura d'appello di fr. 4'000.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. III. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 3

Con petizione 14 febbraio 2018, inoltrata entro 30 giorni da quella decisione, AO 1, pretendendo di aver conferito un mandato di gestione e di non essere mai stato rendicontato per scritto - salvo in merito ai movimenti effettuati sul conto cifrato n. _____ P_____ (cfr. doc. S) - sul destino dei valori così trasferiti, che nel corso del 2014 gli erano stati restituiti solo in ragione di fr. 15'000.- (cfr. doc. Q), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo di confermare la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera e di conseguenza che alla stessa fosse fatto ordine, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di conservare e di non distruggere, rispettivamente, con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr.

5'000.- per ogni giorno di inadempimento, di produrre entro 10 giorni, l'intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi dall'attore con la convenuta o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati N _____ e W _____, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente all'attore o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la convenuta (anche come rubrica clienti) o da essa gestito. La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

E. 4

Con decisione 19 febbraio 2020 il Pretore ha sostanzialmente accolto la petizione (tranne per quanto riguardava l'entità della multa disciplinare comminata con riferimento alla produzione dei documenti, ridotta a fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, ed il termine fissato per la consegna di questi ultimi, aumentato invece a 30 giorni) e ha posto le spese processuali di fr. 1'250.- a carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili. Egli ha ritenuto che gli argomenti difensivi della convenuta, quello di aver correttamente adempiuto al contratto e quello secondo cui l'attore sarebbe già stato in possesso di tutti i documenti chiesti in causa, non fossero rilevanti per il giudizio, aggiungendo che la convenuta, non avendo indicato con riferimento ad ogni operazione la ragione dettagliata per cui la domanda attorea non sarebbe rientrata nel perimetro informativo dell'art. 400 CO, non aveva in definitiva opposto una valida contestazione: ciò imponeva di ammettere i fatti addotti dall'attore, senza che fosse possibile assumere le prove offerte dalla controparte in occasione delle prime arringhe, e con ciò di accogliere la petizione.

E. 5

Con l'appello 18 marzo 2020 che qui ci occupa, avverso dall'attore con risposta 19 giugno 2020, la convenuta, previa ammissione da parte di questa Camera o comunque da parte del Pretore di alcuni documenti già offerti in prima sede (doc. 9-12), rispettivamente nuovi (doc. B d'appello), ivi compreso quello ulteriormente offerto il 2 giugno 2020 (doc. C d'appello), ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione unicamente in punto alla conferma della decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera, con spese giudiziarie a carico dell'attore, e in via subordinata l'annullamento della decisione pretorile con rinvio dell'incanto al primo giudice per una nuova pronuncia nel senso dei considerandi, il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado. Essa ha rilevato di aver in realtà fornito una contestazione più che sufficiente, in particolare laddove aveva sostenuto, con un'argomentazione senz'altro rilevante, di aver già rendicontato l'attore a sua piena e completa soddisfazione e senza che quest'ultimo avesse mai avuto nulla da ridire, rispettivamente che lo stesso, che dall'aprile 2007 aveva lavorato per lei e aveva con ciò avuto accesso ai suoi sistemi informatici, sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa. Ha quindi lamentato di non essere stata ammessa a dimostrare il buon fondamento di quella sua contestazione, per altro già ampiamente provata dai documenti versati agli atti.

E. 6

A questo stadio della lite è oramai pacifico che la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera debba essere confermata e che alla convenuta debba così essere fatto ordine , con la comminatoria dell'art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l'intera documentazione richiesta in causa dall'attore. In questa sede la convenuta, dopo aver rammentato di non aver mai avuto intenzione di distruggere quella documentazione, ha in effetti chiesto esplicitamente di voler confermare il dispositivo pretorile in tal senso (n. 2.1) “ volto a confermare la decisione cautelare di codesta lodevole Camera del 15 gennaio 2018 (inc. n. 12.2017.168) che aveva fatto ordine all'appellante, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di conservare e non distruggere l'intera documentazione relativa ai conti sui quali erano depositati gli averi dell'appellato ” (appello p. 4 seg.). Nel gravame essa aveva oltretutto già dato atto che quel dispositivo pretorile nemmeno rientrava tra quelli che erano stati da lei dedotti in giudizio in seconda istanza (appello p. 2).

E. 7

La convenuta, con riferimento al dispositivo pretorile (n. 2.2) che le faceva ordine , con la comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, di produrre l'intera documentazione richiesta in causa dall'attore, ha ragione a evidenziare la rilevanza per il giudizio della sua argomentazione difensiva secondo cui essa avrebbe già rendicontato l'attore a sua piena e completa soddisfazione e senza che quest'ultimo avesse mai avuto nulla da ridire, rispettivamente secondo cui lo stesso, che dall'aprile 2007 aveva lavorato per lei e aveva con ciò avuto accesso ai suoi sistemi informatici, sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa. È in effetti incontestabile che, se le cose stessero effettivamente così, l'attore sarebbe malvenuto a reiterarne la produzione, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che la domanda di rendiconto ex art. 400 CO non può trovare accoglimento se il mandatario ha già ossequiato in precedenza alle richieste del mandante (Fellmann , Berner Kommentar, n. 71 e 96 ad art. 400 CO; II CCA 4 novembre 2019 inc. n. 12.2018.46/50), oppure se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o inopportuna, ciò che è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (Fellmann , op. cit., n. 78 e 82; DTF 139 III 49 consid. 4.5.2; TF 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; II CCA 4 novembre 2019 inc. n. 12.2018.46/50). Si tratta ora di stabilire se, ed eventualmente in quale misura, la convenuta abbia effettivamente dimostrato il buon fondamento della sua argomentazione difensiva, fermo restando da una parte che dal solo fatto che l'attore dall'aprile 2007 all'aprile 2012 abbia lavorato per lei e abbia con ciò avuto accesso ai suoi sistemi informatici (doc. 2 e 3) non è ancora possibile concludere che egli sarebbe stato rendicontato a sua piena e completa soddisfazione rispettivamente che sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa, e dall'altra che non è stato provato che egli non avesse mai avuto nulla da ridire a proposito del rendiconto e della documentazione ricevuti (cfr. anzi plico doc. R, risalenti già all'ottobre 2014) e ciò specialmente a fronte delle ulteriori richieste di documenti poi formulategli dall'Ufficio fiscale delle procedure speciali, che pure ne aveva lamentato l'incompletezza (cfr. ancora plico doc. R, doc. AA e CC e soprattutto e-mail 13 novembre 2017 dell'Ufficio fiscale delle procedure speciali nel plico doc. BB).

E. 7.1

A tale scopo la convenuta ha innanzitutto chiesto a questa Camera di essere autorizzata a versare agli atti (oppure, in via subordinata, di ordinarne l'assunzione da parte del Pretore, al quale in tal caso, previo annullamento della sua decisione, la causa avrebbe dovuto essere ritornata per un nuovo giudizio) quattro documenti da lei già offerti in prima sede, e meglio con l'istanza di assunzione di nuove prove 10 gennaio 2020, ma non ammessi, senza per altro alcuna motivazione, dal giudice di prime cure, tutti relativi al procedimento penale promosso nei confronti di M_____ _____, presidente del suo consiglio d'amministrazione ed ex suocero dell'attore, per i reati di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e coazione: il verbale di confronto 3 dicembre 2019 tra M_____ _____ e l'attore (doc. 9), il verbale d'interrogatorio 29 ottobre 2019 dell'attore (doc. 10), la lettera 19 dicembre 2019 di M_____ _____ al Procuratore Pubblico (doc. 11) e il decreto di chiusura dell'istruzione emanato il 20 dicembre 2019 (doc. 12). La richiesta dev'essere disattesa.

E. 7.1.1

Il rimprovero di carente motivazione della pronuncia pretorile sul tema di quelle prove (che, se fondato, avrebbe invero già implicato l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l'emanazione di un nuovo giudizio) non può essere accolto. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all'art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare all'autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l'hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l'autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2). Nel caso concreto, pur essendo vero che il Pretore non si era espresso sull'ammissibilità o meno di quei quattro documenti, è però altrettanto vero che la motivazione da lui adottata per non ammettere le prove offerte dalla convenuta in occasione delle prime arringhe, ossia l'assenza di rilevanza degli argomenti difensivi da lei sollevati e l'assenza di una valida contestazione da parte sua, lo avrebbe evidentemente pure indotto a non ammettere nemmeno quei documenti. La motivazione pretorile (poco importa se corretta o meno) permetteva dunque alle parti di capire la portata della sua decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione di causa.

E. 7.1.2

La convenuta non ha dimostrato che al momento dell'inoltro dell'istanza di assunzione di nuove prove, il 10 gennaio 2020, le condizioni di cui all'art. 229 cpv. 1 lett. a CPC per poter versare agli atti quei quattro documenti, con particolare riferimento alla circostanza che essi, oltre ad essere rilevanti per il giudizio, sarebbero stati "immediatamente adottati", fossero effettivamente date e che la loro mancata assunzione fosse così stata errata. Confrontata con l'obiezione dell'attore, ribadita per altro anche in questa sede, secondo cui quei documenti, risalenti al 29 ottobre (doc. 10), al 3 dicembre (doc. 9), al 19 dicembre (doc. 11) rispettivamente al 20 dicembre 2019 (doc. 12), sarebbero in realtà stati da lei offerti tardivamente, e meglio oltre il termine di 10 giorni o di due settimane dalla loro scoperta (TF 5A_141/2019 del 7 giugno 2019 consid. 6.3, che ammette termini più lunghi solo in presenza di casi complessi), e sarebbero comunque ininfluenti, la convenuta si è qui

limitata, sul tema della loro tempestività, ad osservare di aver potuto accedere agli atti del procedimento penale “ successivamente a tale verbale di confronto ”, ossia quello di cui al doc. 9 (appello p. 5), aggiungendo poi che “ con una replica spontanea del 30 gennaio 2020 l’appellante contestava la tardività della propria istanza, dimostrandone la tempestività anche documentalmente (doc. 15) ” (appello p. 6 seg.). Ora, a parte il fatto che in questa sede essa nemmeno ha chiesto di voler versare agli atti questo non meglio specificato doc. 15, anch’esso mai ammesso dal giudice di prime cure, si osserva che quel documento (che altro non è che l’estratto del tracciamento postale della raccomandata di cui al doc. 12, che risulta così essere stata da lei ritirata il 30 dicembre 2019), quand’anche potesse essere considerato, non avrebbe comunque migliorato la sua posizione: in effetti, esso permetterebbe al più di concludere, tenuto anche conto delle ferie giudiziarie natalizie, per la tempestività dei doc. 11 e 12, datati 19 e 20 dicembre 2019, che tuttavia, non riportando, contrariamente a quanto da lei preteso, alcunché sul tema dell’avvenuta rendicontazione o consegna di documentazione all’attore, sarebbero stati in ogni caso privi di rilevanza sul tema; esso non sarebbe per contro idoneo a concludere per la tempestività dei doc. 10 e 9, datati 29 ottobre e 3 dicembre 2019, che invece si esprimevano, sia pure in termini vaghi, almeno sul tema dell’avvenuta rendicontazione, che in ogni caso non risultava però essere avvenuta, per tutti gli anni in cui vigeva il mandato e specialmente dopo il 2008, in modo completo e formale, e soprattutto, contrariamente a quanto da lei preteso, con consegna all’attore di parte o di tutta la documentazione da lui ora rivendicata (“ a domanda del mio patrocinatore che mi chiede se i rendiconti che firmavo li tenevo io rispondo di no. Rimanevano in AP 1. Io comunque glieli ho chiesti quando sono uscito di casa, ossia dal 2014. Lui [N.d.R. M_____] mi ha detto che però non me li avrebbe mai dati ”, doc. 10 p. 7).

E. 7.2

La convenuta ha in seguito chiesto, con l’appello e con l’istanza di assunzione di nuove prove 2 giugno 2020, di essere autorizzata a versare agli atti giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC due nuovi documenti: il decreto di abbandono emanato il 2 marzo 2020 dal Procuratore Pubblico nei confronti di M_____ per i reati di cui si è detto (doc. B d’appello) e lo scritto 14 maggio 2020 con cui si confermava che non era stato interposto reclamo contro quel provvedimento (doc. C d’appello). A torto. In merito al primo documento, si osserva che i fatti di cui la convenuta vorrebbe ora prevalersi sono in sostanza quelli, riassunti dal magistrato a p. 9 seg. dello stesso, risultanti dal verbale d’interrogatorio 29 ottobre 2019 dell’attore (doc. 10), dalla lettera 6 giugno 2017 della stessa convenuta (doc. 7) e dal verbale d’interrogatorio 24 agosto 2017 dell’attore. Atteso - come detto - che la convenuta, per sua stessa ammissione, aveva potuto accedere agli atti di quel procedimento penale successivamente alla data del verbale di confronto di cui al doc. 9 (appello p. 5), datato 3 dicembre 2019, è incontestabile che essa, con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze, avrebbe senz’altro potuto conoscere le risultanze del procedimento penale e prevalersi di quei tre atti istruttori ben prima dell’emanazione del decreto d’abbandono (il doc. 7, oltre ad essere già stato allestito da lei stessa, era persino già stato da lei prodotto in causa con la risposta 12 agosto 2019), sicché è finanche malvenuta a chiedere per quelle finalità l’assunzione di quest’ultimo documento, che per il resto, limitandosi a concludere per l’abbandono del procedimento penale nei confronti di M_____, non era idoneo a riportare, né riportava altri fatti rilevanti per il giudizio, che sarebbero stati invece quelli circa l’avvenuta piena e completa rendicontazione all’attore, con soprattutto la consegna a quest’ultimo di parte o di

tutta la documentazione da lui ora rivendicata. La dottrina e la giurisprudenza hanno oltretutto già avuto modo di stabilire che un decreto di abbandono, e a maggior ragione le argomentazioni di fatto e di diritto poste alla base del medesimo, nemmeno è vincolante per il giudice civile (cfr. Brehm , Berner Kommentar, 4^a ed., n. 14 segg. ad art. 53 CO; II CCA

E. 7.3

La convenuta ha infine evidenziato che il buon fondamento della sua argomentazione difensiva sarebbe comunque già stato sufficientemente dimostrato dai vari documenti sinora versati agli atti dalle parti. La censura è parzialmente fondata. Il fatto che l'11 febbraio 2014 l'attore abbia sottoscritto, in calce ad un estratto conto da cui risultava che il suo avere intestato sul conto n. _____ E _____ presso la convenuta ammontava a fr. 24'823.-, una ricevuta per un prelevamento di fr. 10'000.- (doc. 4) è invero lungi dal dimostrare che egli fosse stato rendicontato a sua piena e completa soddisfazione e che soprattutto avesse ricevuto o fosse in possesso dei documenti chiesti in causa, tra cui quel documento. La convenuta ha invece ragione a rilevare che all'attore era già stata consegnata rispettivamente che egli era già venuto in possesso di una parte della documentazione da lui richiesta in causa. Lo stesso attore, che al momento dell'inoltro della petizione era già in possesso del contratto di gestione di portafoglio (doc. M), dell'ordine di chiusura del conto cifrato n. _____ P _____ (doc. N) e della ricevuta di prelevamento 12 dicembre 2014 di fr. 15'000.- (doc. Q), ha in effetti pure ammesso (cfr. petizione p. 10 e replica p. 5) che il legale di M _____ aveva in seguito provveduto a consegnargli anche la documentazione relativa alla movimentazione del conto cifrato n. _____ P _____ (doc. S) e che la convenuta aveva quindi provveduto a trasmettere all'Ufficio fiscale delle procedure speciali (doc. 7 e 8), che glieli aveva a sua volta trasmessi (cfr. e-mail 13 novembre 2017 dell'Ufficio fiscale delle procedure speciali nel plico doc. BB, tanto è vero che egli ne aveva poi lamentato la presunta incompletezza, cfr. doc. BB), pure gli estratti patrimoniali, gli estratti conto e gli ordini di trasferimento degli altri conti a lui riconducibili (doc. 7), rispettivamente, come preannunciato sempre con il doc. 7, i giustificativi bancari relativi ai prelevamenti e ai trasferimenti operati (doc. 8, che contiene pure una copia del doc. 4). In tali circostanze è dunque evidente che, limitatamente a quei documenti (doc. M, N, Q, S, 7 e 8), la domanda di produzione di documentazione dell'attore debba essere respinta. 8. Ne discende, in parziale accoglimento dell'appello della convenuta, che il giudizio pretorile dev'essere confermato, tranne in merito alla domanda di produzione dell'intera documentazione richiesta in causa dall'attore, richiesta che dev'essere ammessa limitatamente a ciò che non era già stato messo a sua disposizione con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 2'292'041.44, seguono la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), che in concreto può tutto sommato essere considerata paritaria. Per questi motivi, richiamati gli art. 106 CPC e la LTG decide: I. L'appello 18 marzo 2020 di AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione 19 febbraio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. (invariato) 2. La petizione è parzialmente accolta.

E. 11

ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 9 giugno 2016 inc. n. 12.2015.50, 15 ottobre 2020 inc. n. 12.2019.149), sicché quel documento, anche laddove per ipotesi fosse stato ammesso agli atti, non sarebbe stato sufficiente a comprovare la versione della convenuta . Quanto al secondo, lo stesso è a sua volta irrilevante, trattandosi unicamente della conferma della

crescita in giudicato del primo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.